

**Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)**(Causa T-305/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo LOVE TO LOUNGE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 369/17)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Primark Holdings (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister, e G. Hussey, solicitor)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2016 (causa R 489/2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lidl Stiftung e la Primark Holdings.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 287 dell'8.8.2016

**Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO — adp Gauselmann (Butterfly)**(Causa T-315/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea denominativo Butterfly — Marchio dell'Unione europea denominativo e nome commerciale nazionale anteriori Butterfly — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 369/18)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Pethke e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 marzo 2016 (procedimento R 221/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tamasu Butterfly Europa e la adp Gauselmann

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tamasu Butterfly Europa GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 287 dell'8.8.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma)****(Causa T-421/16) <sup>(1)</sup>****[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Beste Oma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 369/19)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R 91/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Oma come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 343 del 19.9.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama)****(Causa T-422/16) <sup>(1)</sup>****[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Beste Mama — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 369/20)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R 95/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Mama come marchio dell'Unione europea.